



Prot. 10205/2015 - DP - 1^

At mezzo mail

Orbetello/Venezia, li 19 ottobre 2015

Ill. mo Signor Dirigente
 Dott. Ing. Francesco MAZZIOTTA
 Divisione II
 Direzione generale per la sicurezza stradale
 Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
ROMA

Oggetto: Richiesta parere.

Preg. mo Sig. Dirigente,

Con l'avvento ed inserimento delle nuove tecnologie e sistemi informatici idonei all'accertamento delle violazioni ex artt. 80 e 193 del D.lgs. 30.04.92 n. 285, si pone l'accento sulle idonee procedure di accertamento delle violazioni *de quo*.

In particolare, si chiede la predisposizione di idonea nota informativa, che vada a legittimare o meno, la possibilità di esperire attività di accertamento attraverso richiesta esibizione documenti ex art. 180 comma 8 del medesimo D.Lgs, dopo aver annotato l'allerta offerta dallo strumento elettronico utilizzato.

La scrivente Associazione, è del parere che non sia legittimo un accertamento basato sull'invito presentazione documenti presso l'Ufficio di polizia stradale procedente - da remoto - compiuto attraverso l'utilizzo dei dispositivi elettronici attualmente distribuiti, bensì è dell'avviso che l'accertamento per le violazioni e con l'utilizzo di tali apparecchiature, avvenga SOLO ED ESCLUSIVAMENTE attraverso la percezione e verifica diretta dell'operatore, *ictu oculi* e non con astruse modalità volte ad alimentare la negativa percezione del c.d. aumento controlli e conseguenziale irrituale utilizzo della norma testé citata.

Con la speranza di poter avere giusto sostegno a riguardo, l'occasione mi è particolarmente gradita per rinnovarLe cordiali espressioni.



Il Presidente Nazionale
 Cav. Dott. Nicola Salvato

Indirizzo: Via G. Garibaldi, 11/a - 33050 Porpetto (Ud)
 mail: presidente@anvu.it - www.anvu.it

R: Richiesta emissione Vs parere

A presidente@anvu.it <presidente@anvu.it>

Con riferimento alla nota a margine si comunica che allo stato questo Ufficio non ha omologato alcun sistema per il controllo automatico della copertura assicurativa.

Attualmente per quanto attiene ai sistemi di rilevamento infrazioni relative alla circolazione di veicoli senza copertura assicurativa sono previste due procedure di accertamento. Una è quella disciplinata dall'art.193 del Codice della Strada, che è già operativa, e che prevede la possibilità di utilizzare apparecchiature già omologate o approvate per svolgere gli accertamenti delle violazioni di cui all'art.201, comma 1-bis, lett. e), f), g) del CdS. In questo caso non si tratta di un accertamento diretto della mancanza di copertura assicurativa, ma dell'impiego di apparecchiature già in uso per rilevamento di infrazioni per poter dimostrare che in un dato momento il veicolo oggetto dell'accertamento era in circolazione. Quindi, previa attuazione della procedura descritta nei commi 4-ter e 4-quater pervenire all'accertamento della eventuale mancanza della copertura assicurativa.

L'altra procedura di accertamento è quella prevista dall'art.31 del d.l. 24 gennaio 2002, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n.27, non ancora operativa (che in parte si sovrappone al vigente art.193 del C.d.S.) per la mancanza di alcuni adempimenti normativi previsti dallo stesso art.31, in particolare nel comma 3, che prefigura una procedura di accertamento della violazione in via autonoma.

In entrambi i casi, per poter operare un accertamento a distanza delle violazioni, è prevista una procedura di omologazione/approvazione delle apparecchiature o dispositivi da impiegare riferita allo specifico utilizzo.

Attualmente questo Ufficio è impegnato nella definizione delle modalità per dare attuazione alle previsioni dell'art.31, comma 3, e successivamente sarà possibile procedere con le omologazioni/approvazioni.

Pertanto allo stato attuale le procedure di accertamento sono quelle richiamate dalla nota della S.V.

Dott.sa Manuela Albero

-----Messaggio originale-----

Da: Nicola Salvato [presidente@anvu.it]

Inviato: martedì 20 ottobre 2015 10.10

A: Francesco Mazziotta; Dimita Fabio

Oggetto: Richiesta emissione Vs parere

Come in compiego.

Cordialmente

Dott. Nicola Salvato